



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 26-04-2023

ORDINANZA SINDACO

N° 21 DEL 26-04-2023

UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE

<i>Oggetto:</i>	PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI ED AREE INCOLTE. STAGIONE DEGLI INCENDI 2023.
-----------------	--

Il sottoscritto DI.MA. Isp. C. P.M. Gaetano Albanese, n.q. di Responsabile del Settore Protezione Civile, Ecologia, Vigilanza Ambientale:

CONSIDERATO che sono sempre più frequenti gli incendi boschivi e di sterpaglie, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate, comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorse dal fuoco;

TENUTO CONTO, inoltre, che tali incendi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

RICORDATO che, al fine di una efficace prevenzione per gli incendi, i necessari interventi di diserbo devono essere effettuati nella stagione estiva, a cura e spese dei proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, di villette con annessi terreni, da parte degli amministratori dei condomini per le aree a verde di pertinenza, con un tempo utile massimo entro la fine del mese di giugno di ogni anno e che comunque, anche successivamente a tale data, dette aree vanno mantenute, – per il periodo estivo –, in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento Comunale per la Prevenzione e Lotta agli Incendi”, aggiornato, rimodulato ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6/05/2011;

PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 21/03 2000 n. 39;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 e s.m.i. che istituisce il “Servizio Nazionale della Protezione Civile” e riconosce il Sindaco quale autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO il D. Lgs. n. 224 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998, “Norme in Materia di Protezione Civile”;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle Leggi di P.S. e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 16 del 06/04/1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il titolo III art. 13 del D. Lgs. N. 139 dello 08/03/2006 in materia di "Prevenzione Incendi";
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
VISTI gli artt. 449,650 e 652 del codice penale;
VISTO il Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
VISTE le note del Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Siracusa;
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto "prevenzione incendi e pulizia fondi incolti";

CONSIDERATO

L'approssimarsi della stagione estiva e della relativa pericolosità per il verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale per il periodo che va dal **1 giugno al 15 ottobre 2023**;

PROPONE al Sig. Sindaco

Art. 1

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 giugno 2022, ai sigg. proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le aree a verde di pertinenza, ubicati in tenere di Melilli, prospicienti la viabilità extra urbana ed urbana, di effettuare la bonifica lungo il confine per la larghezza di mt. 10,00 e per tutto il confine, da sterpaglie e quant'altro possa essere causa di incendio;

Durante il periodo **1 Giugno – 15 Ottobre 2023**, nei terreni ubicati nel proprio territorio è **assolutamente vietato**:

- Accendere fuochi anche per abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- Usare motori o inceneritori che producono faville o brace in boschi e nei terreni cespugliati;
- Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia etc. etc.;
- Bruciare stoppie, materiale, erbacce e sterpaglie;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive Autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Nei termini di cui all'articolo precedente, nel periodo dal **1 Giugno al 15 Luglio 2023 e dal 15 Settembre al 15 Ottobre 2023** è ammessa l'apertura e la ripulitura di viali parafuoco, anche con l'ausilio del fuoco, solo se preventivamente autorizzati per iscritto dal Servizio Comunale di Protezione Civile;

E' autorizzato anche l'abbruciamento del materiale di risulta, derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 14 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 di modifica dell'art. 256-bis del decreto legislativo 152/2006 ("Codice Ambientale");

Tale abbruciamento deve essere effettuato lontano dalla vegetazione circostante. In ogni caso, l'uso del fuoco, deve avvenire con ogni cautela **dalle ore 06:00 alle ore 9:00** ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell'orario di abbruciamento dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione al Servizio Comunale di Protezione Civile. E' fatto obbligo, agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di combustione e/o accensione sia scongiurato;

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO di accendere fuochi di pulizia dal 16 Luglio al 14 Settembre 2023;

Art. 3

Dal **1 Luglio al 15 Ottobre 2023** è vietato gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

Art. 4

I proprietari ed i conduttori dei terreni potranno effettuare gli abbruciamenti solo se preventivamente Autorizzati dal Responsabile della Protezione Civile e comunque entro l'arco temporale prescritto, con indicazione del giorno e dell'ora precisa dell'inizio e della fine delle operazioni.

In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire, con ogni cautela, dalle ore **06:00** alle ore **9:00** ad esclusione delle giornate calde e ventose. Le operazioni dovranno sospendersi su Disposizione del Responsabile della Protezione Civile e/o per disposizione dell'Autorità competente, in funzione del mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

Art. 5

Chiunque avvista un incendio deve fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **112 (N.U.E.)** o al Corpo Forestale dello Stato **1515** se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Art. 6

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € **51,00** ad € **258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato;

Nel caso di mancato diserbo, di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di € **173,00** determinata ai sensi dell'art. 29 co.3 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Nel caso di procurato incendio, a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, durante il periodo che va dal **16 luglio al 14 settembre 2023**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € **1.032,00** e non superiore ad € **10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;

Gli inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi a beni mobili ed immobili o per lesioni derivanti a persone e animali, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del codice penale per mancata osservanza della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sull'homepage del Sito Web e sui canali comunicativi istituzionali;

Il Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comando di Polizia Municipale, il Servizio di Vigilanza Ambientale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza adottando i provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Melilli, Villasmundo e Priolo Gargallo, al Comando di Polizia Municipale di Melilli, alla Provincia Reg.le di Siracusa, oggi "Libero Consorzio Comunale di Siracusa", all'Ufficio Igiene/SIAV, Comune di Augusta-ASP di Siracusa, all'Anas (CT), alle Ferrovie dello Stato, agli Stabilimenti Industriali;

**Il Responsabile
del Settore Protezione Civile
Disaster Manager
F.to (Isp. C. P.M. Gaetano ALBANESE)**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.M. n. 10/2020.

**Il Responsabile
del Settore Protezione Civile
Disaster Manager
F.to (Isp. C. P.M. Gaetano ALBANESE)**

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta e relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. n 267/2000;

CONSIDERATO

L'approssimarsi della stagione estiva e della relativa pericolosità per il verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale per il periodo che va dal **1 giugno al 15 ottobre 2023;**

ORDINA

Art. 1

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 giugno 2023, ai sigg. proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, di villette con

annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le aree a verde di pertinenza, ubicati in tenere di Melilli, prospicienti la viabilità extra urbana ed urbana, di effettuare la bonifica lungo il confine per la larghezza di mt. 10,00 e per tutto il confine, da sterpaglie e quant'altro possa essere causa di incendio;

Durante il periodo **1 Giugno – 15 Ottobre 2023**, nei terreni ubicati nel proprio territorio è assolutamente vietato:

- Accendere fuochi anche per abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- Usare motori o inceneritori che producono faville o braci in boschi e nei terreni cespugliati;
- Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia etc. etc.;
- Bruciare stoppie, materiale, erbacce e sterpaglie;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive Autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Nei termini di cui all'articolo precedente, nel periodo dal **1 Giugno al 15 Luglio 2023 e dal 15 Settembre al 15 Ottobre 2023** è ammessa l'apertura e la ripulitura di viali parafuoco, anche con l'ausilio del fuoco, solo se preventivamente autorizzati per iscritto dal Servizio Comunale di Protezione Civile;

E' autorizzato anche l'abbruciamento del materiale di risulta, derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 14 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 di modifica dell'art. 256-bis del decreto legislativo 152/2006 ("Codice Ambientale");

Tale abbruciamento deve essere effettuato lontano dalla vegetazione circostante. In ogni caso, l'uso del fuoco, deve avvenire con ogni cautela **dalle ore 06:00 alle ore 9:00** ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell'orario di abbruciamento dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione al Servizio Comunale di Protezione Civile. E' fatto obbligo, agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di combustione e/o accensione sia scongiurato;

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO di accendere fuochi di pulizia dal 16 Luglio al 14 Settembre 2023;

Art. 3

Dal **1 Luglio al 15 Ottobre 2023** è vietato gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

Art. 4

I proprietari ed i conduttori dei terreni potranno effettuare gli abbruciamenti solo se preventivamente Autorizzati dal Responsabile della Protezione Civile e comunque entro l'arco

temporale prescritto, con indicazione del giorno e dell'ora precisa dell'inizio e della fine delle operazioni.

In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire, con ogni cautela, dalle ore **06:00** alle ore **9:00** ad esclusione delle giornate calde e ventose. Le operazioni dovranno sospendersi su Disposizione del Responsabile della Protezione Civile e/o per disposizione dell'Autorità competente, in funzione del mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

Art. 5

Chiunque avvista un incendio deve fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **112 (N.U.E.)** o al Corpo Forestale dello Stato **1515** se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Art. 6

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da **€. 51,00** ad **€. 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato;

Nel caso di mancato diserbo, di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di **€. 173,00** determinata ai sensi dell'art. 29 co.3 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Nel caso di procurato incendio, a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, durante il periodo che va dal **16 luglio al 14 settembre 2023**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **€. 1.032,00** e non superiore ad **€. 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;

Gli inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi a beni mobili ed immobili o per lesioni derivanti a persone e animali, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del codice penale per mancata osservanza della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sull'homepage del Sito Web e sui canali comunicativi istituzionali;

Il Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comando di Polizia Municipale, il Servizio di Vigilanza Ambientale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza adottando i provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Melilli e di Villasmundo, al Comando di Polizia Municipale di Melilli, alla Provincia Reg.le di Siracusa, oggi "Libero Consorzio Comunale di Siracusa", all'Ufficio Igiene/SIAV, Comune di Augusta-ASP di Siracusa, all'Anas (CT), alle Ferrovie dello Stato, agli Stabilimenti Industriali;

IL SINDACO

F.to Carta Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal al , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marchica Enza
